

R.G. n. 113/2013 sub 1 Fall.

IL TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona del magistrati

Dott. Bruno Casciarri Presidente

Dott. Caterina Passarelli Giudice

Dott. Alberto Valle Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa di opposizione ai sensi dell'art.98 l.fall. promossa con ricorso depositato in data 16.1.2014

da

[redacted] Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. [redacted] del foro di Venezia, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo

ricorrente

contro

Fallimento [redacted] Srl in liquidazione, in persona del curatore dottor [redacted]

convenuto

1. [REDACTED] Srl ha proposto opposizione all'esclusione dallo stato passivo del Fallimento [REDACTED] Srl in liquidazione dei crediti insinuati in prededuzione (sic) quanto ad Euro 16.107,87 in prededuzione per spese del procedimento di espropriazione presso terzi promosso ante fallimento in odio all'esecutata [REDACTED] Srl ed incidentale giudizio d'accertamento dell'obbligo del terzo, in chirografo per complessivi Euro 175.967,55, di cui Euro 150.000,00 portati da tre assegni protestati oltre a interessi e spese di precetto ed Euro 4.000,00 per residuo debito oggetto di atto ricognitivo.

Senza costituirsi in giudizio, la curatela ha ribadito la propria opposizione all'accoglimento della domanda, fondata sulla contestazione dell'effettività delle prestazioni da cui originava la pretesa creditoria.

2. Le ragioni creditorie insinuate in linea capitale rinvencono da titoli di credito (assegni bancari) ed atto ricognitivo di credito, opponibili alla massa siccome provvisti di data certa anteriore all'apertura del concorso.

Quanto agli assegni bancari, non ne è inoltre controversa in fatto la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società fallita e la traenza su conto corrente intestato alla medesima società, cui dunque deve ritenersi riferibile l'emissione dei titoli.

L'azione cartolare esercitata in relazione ai titoli cambiari, e l'effetto di astrazione processuale dalla causa del credito derivante dall'atto ricognitivo


ex art. 1988 c.c., deprivano le contestazioni di curatela, sprovviste di sostegno probatorio alcuno, di idoneità ad impedire l'accoglimento della pretesa creditoria attorea, siccome azionata e per la sua interezza (gli accessori insinuati traendo causa nella sussistenza del credito principale, trovando riscontro nella documentazione prodotta dalla ricorrente e non essendo del resto in linea di fatto specificamente contestati in ordine alla loro debenza e corretta quantificazione).

██████████ Srl ha pertanto diritto di concorrere al passivo del fallimento per l'importo di Euro 175.967,55, come richiesto.

3. a. Parimenti sussiste il diritto all'ammissione per le spese - di cui non è contestata la sussistenza e l'ammontare - sostenute dalla creditrice ed odierna ricorrente per l'esecuzione forzata, promossa nella forma dell'esecuzione presso terzi, e proseguita attraverso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

Sommano così per il titolo in esame Euro 16.107,87.

b. Non si ritiene invece accoglibile la domanda di ammissione del credito in "prelazione", domanda da ritenersi intesa ad ottenere la collocazione privilegiata del credito, siccome relativo a spese sostenute - pacificamente in epoca anteriore all'apertura del concorso - per atti di espropriazione, restandone perciò individuabile il preteso fondamento giuridico, pur in



difetto di esplicita qualificazione da parte della ricorrente, nella disposizione di cui all'art. 2755 c.c..

Ciò, sotto un primo profilo, muovendo dal rilievo che il pignoramento nell'espropriazione presso terzi, atto a formazione progressiva che si perfeziona con la dichiarazione del terzo debitor debitoris ovvero con l'accertamento giudiziale di cui all'art. 549 c.p.c. - non può dirsi nella fattispecie giunto a compimento, stante l'interruzione del giudizio incidentale promosso per l'accertamento del credito, e dell'intero processo esecutivo, in conseguenza della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato.

Dal che deriva - in difetto di ulteriori allegazioni e prove in ordine alla sussistenza, al momento dell'apertura del concorso, del credito oggetto del pignoramento, il cui onere gravava sulla ricorrente, siccome intese a dimostrare la sussistenza dell'elemento costitutivo della pretesa da essa azionata - l'impossibilità di riconoscere all'iniziativa esecutiva della creditrice il requisito dell'utilità nell'interesse comune della massa dei creditori, richiesto dall'art. 2755 c.c. ai fini della spettanza del privilegio da esso attribuito.

Inoltre, sotto diverso ed autonomo profilo, perché l'art. 2755 c.c. circoscrive il proprio ambito di applicazione ai beni mobili, genere nel quale non sono ricompresi, difettandovi a tacer d'altro il requisito della materialità, i crediti; e della disposizione in esame non è consentita interpretazione analogica, per

il divieto stabilito dall'art. 14 preleggi, stante la natura eccezionale e derogatoria del canone generale in tema di responsabilità patrimoniale contenuto nell'art. 2740 c.c., delle norme istitutive di cause legittime di prelazione.

4. Le spese, atteso l'esito del giudizio, sono compensate per la metà, il restante mezzo seguendo la soccombenza prevalente di parte convenuta.

p.q.m.

ammette [redacted] Srl al passivo del fallimento di [redacted] Srl in liquidazione per il complessivo importo di Euro 192.075,42, in chirografo, ordinando le conseguenti variazioni dello stato passivo, compensate le spese in ragione della metà, condanna il Fallimento convenuto al pagamento del restante mezzo, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Treviso, 25.3.2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria BARBOLLA

Reverendo e
Depositate in cancelleria

Il 28.3.2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria BARBOLLA

Il Presidente

Il Giudice est.